



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza del Sindaco

N. 33 del 19-07-2017

OGGETTO: Istituzione di aree "Animal Friends" nelle spiagge del territorio di Dorgali

Premesso che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche
- la legge regionale n. 21 del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina” adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 16 luglio 2012, con la quale si era disposta l'istituzione di un tratto di spiaggia libera su parte dell'arenile di “S'Abba Meica” onde consentire l'accesso ai bagnanti accompagnati dai loro animali d'affezione;

Ritenuto di dover individuare nuovi spazi da destinare ai bagnanti che utilizzano l'arenile insieme ai propri animali d'affezione, opportunamente segnalati e delimitati;

Visto il D. LGS. n. 267/2000

Sentiti i competenti Uffici comunali

Tutto ciò premesso

Si individuano nel territorio comunale tre tratti di spiagge libere ritenute idonee allo scopo – come da Allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento – così denominati:

1. **“Lungomare Palmasera”** – Tratto compreso tra via delle Conchiglie e via delle Meduse, della lunghezza di mt. 50 e mt. 6 di profondità dalla battigia, individuabile attraverso i cartelli con scritte in italiano ed inglese, apposti ai suoi ingressi con la seguente dicitura: Spiaggia destinata ai bagnanti con animali a seguito.
2. Spiaggia **“S'Abba Meica”**, della lunghezza di mt. 90 e mt. 10 di profondità dalla battigia, individuabile attraverso i cartelli con scritte in italiano ed inglese, apposti ai suoi ingressi con la seguente dicitura: Spiaggia destinata ai bagnanti con animali a seguito.
3. **“Cala Osala”** – Tratto a Nord, della lunghezza di mt. 70 e mt. 25 di profondità dalla battigia, individuabile attraverso i cartelli con scritte in italiano ed inglese, apposti al suo ingresso con la seguente dicitura: Spiaggia destinata ai bagnanti con animali a seguito.

DISPONE CHE

Art. 1 - ACCESSO ALLA SPIAGGIA

L'utilizzo delle aree individuate è consentito dall'alba al tramonto. E' fatto obbligo ai proprietari/detentori di condurre i propri cani al guinzaglio, rispettando scrupolosamente i percorsi e i camminamenti indicati fino al raggiungimento del luogo scelto per il proprio soggiorno all'interno dell'area autorizzata. E' assolutamente vietata la sosta degli animali al di fuori dell'area autorizzata.

Art. 2 - CANI AUTORIZZATI ALL'ACCESSO

Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, clinicamente sani, muniti di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

E' vietato l'accesso ai cani palesemente aggressivi verso le persone o gli altri animali.

E' interdetto l'accesso all'area ai cani di sesso femminile nel periodo di estro (calore).

Art. 3 - COMPORTAMENTI DA TENERE

I proprietari/detentori devono assicurare che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali che usufruiscono della spiaggia libera. L'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane. In caso contrario, gli stessi animali unitamente a quelli che per temperamento o

carattere si dimostrassero comunque pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia, possono essere allontanati dalla spiaggia, ad insindacabile giudizio degli agenti di Polizia Locale o degli addetti al salvamento, qualora presenti.

I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente per eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dallo stesso animale.

Art. 4 - DOTAZIONE NECESSARIA

I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature. Qualora il carattere del cane lo richieda, i proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere lo stesso legato con guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 2,0 stabilmente fissato nella sabbia (eventualmente con un paletto tipo asta di ombrellone), in modo da impedirne lo sfilamento.

In funzione del cane accompagnato, i proprietari/detentori devono avere con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. I proprietari/detentori, devono inoltre essere dotati di idonea attrezzatura (palette/raccoglitori, bustine) idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area al fine di rimuovere immediatamente le deiezioni solide prodotte dai propri cani, per riporle negli appositi contenitori a disposizione nell'area autorizzata.

Art. 5 - BALNEAZIONE DEI CANI

I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona autorizzata, sotto la diretta sorveglianza del proprietario/detentore.

Art. 6 – SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.

DISPONE ALTRESI'

Che l'ufficio Tecnico e l'ufficio di Polizia Locale predispongano, ognuno per quanto di competenza, la necessaria segnaletica verticale, l'installazione dei cestini per le deiezioni e le delimitazioni delle spiagge, ove necessario.

AVVISA CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza, viene affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e notificata a:

All'ATS Sardegna – ASSL Nuoro - Dipartimento di Prevenzione - Via Manzoni - Nuoro

Alla Prefettura, UTG, Via Deffenu – Nuoro;

Alla Stazione dei Carabinieri di Dorgali;

Alla Stazione del Corpo Forestale e V. A. di Dorgali;

Alla Polizia Locale – Sede;

Ufficio Tecnico Comunale – Sede

Alla Compagnia Barracellare – Sede

La Sindaca

Dott.ssa Maria Itria Fancello

SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 19-07-2017 al 16-11-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu